



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-691/17, 11 aprile 2019, ECLI:EU:C:2019:327	PORR Építési Kft. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága	X	Rinvio pregiudiziale	HU	Non ultima istanza	/		Diritto di detrazione che costituisce parte integrante del meccanismo dell'IVA e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni (sentenze del 15 luglio 2010, Pannon Gép Centrum, C 368/09, EU:C:2010:441, punto 37, e del 26 aprile 2017, Farkas, C 564/15, EU:C:2017:302, punto 42).  Esercizio del diritto di detrazione dell'IVA in	Diritto di detrazione dell'IVA – Inversione contabile – Versamento non dovuto dell'imposta sulla base di una fattura erroneamente emessa secondo le regole della tassazione ordinaria – Assenza di esame da parte dell'Autorità tributaria della possibilità di rimborso dell'imposta.
IVA									
<b>Questione pregiudiziale</b>									
<p>1) Se le disposizioni della direttiva [2006/112] e, segnatamente, i principi di proporzionalità, di neutralità fiscale e di effettività, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una prassi dell'autorità tributaria nazionale che, senza che sussista evasione fiscale, non riconosce, quando calcola l'importo dell'imposta dovuto, il diritto a detrazione che può essere esercitato sulla base di una fattura IVA emessa secondo il regime di tassazione ordinaria, giacché considera che l'iter corretto sarebbe consistito nell'emettere la fattura relativa all'operazione secondo il regime di inversione contabile, e senza che, prima di negare il diritto a detrazione,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– si esamini se l'emittente della fattura può rimborsare al destinatario della medesima l'importo dell'IVA erroneamente versato, e</li> <li>– si esamini se l'emittente della fattura può legittimamente (nel contesto normativo nazionale) regolarizzare nel contesto di un'auto-rettificazione la fattura e in tal modo ottenere dall'autorità tributaria il rimborso dell'imposta erroneamente versata dallo stesso.</li> </ul> <p>2) Se le disposizioni della direttiva [2006/112] e, segnatamente, i principi di proporzionalità, di neutralità fiscale e di effettività, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una prassi dell'autorità tributaria nazionale che neghi, quando calcola l'importo dell'imposta dovuto, il diritto a detrazione che può essere esercitato sulla base di una fattura IVA emessa secondo il regime di tassazione ordinaria, giacché considera che l'iter corretto sarebbe consistito nell'emettere la fattura relativa all'operazione secondo il regime di inversione contabile, e in base alla quale, quando si calcola l'importo dell'imposta dovuto, non si disponga il rimborso al destinatario della fattura dell'imposta erroneamente assolta, nonostante l'emittente della fattura abbia versato all'erario l'importo dell'IVA delle fatture.</p>									
<b>Dispositivo</b>									
<p>La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, nonché i principi di neutralità fiscale e di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una prassi dell'autorità tributaria secondo la quale, in assenza di sospetti di evasione, detta autorità nega ad un'impresa il diritto a detrarre l'imposta sul valore aggiunto che tale impresa, in quanto destinataria di servizi, ha indebitamente versato al fornitore di detti servizi sulla base di una fattura che quest'ultimo ha emesso secondo le regole relative al regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), mentre l'operazione pertinente era soggetta al meccanismo di inversione contabile, senza che l'autorità tributaria,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– prima di negare il diritto alla detrazione, esamini se l'emittente di tale erronea fattura potesse rimborsare al destinatario della stessa l'importo dell'IVA indebitamente versata e rettificare suddetta fattura nell'ambito di un procedimento di auto-rettificazione, conformemente alla normativa nazionale applicabile, allo scopo di recuperare l'imposta che ha indebitamente versato all'erario, o</li> <li>– decida di rimborsare essa stessa al destinatario della fattura in parola l'imposta che ha indebitamente versato all'emittente della medesima e che quest'ultimo ha, in seguito, indebitamente versato all'erario.</li> </ul> <p>Tali principi richiedono, tuttavia, nel caso in cui il rimborso, da parte del fornitore di servizi al destinatario degli stessi, dell'IVA indebitamente fatturata risulti impossibile o eccessivamente difficile, segnatamente in caso d'insolvenza del venditore, che il destinatario di servizi sia legittimato ad agire per il rimborso direttamente nei confronti dell'autorità tributaria.</p>									
<b>Nota redazionale</b>									
<p>La sentenza scaturisce da una domanda di pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione della Direttiva IVA, nonché sui principi di proporzionalità, di neutralità fiscale e di effettività. In particolare, la domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra una società ungherese e l'Amministrazione finanziaria per l'imposizione, da parte di quest'ultima, di una rettifica fiscale come conseguenza della mancata applicazione delle norme nazionali relative al sistema di inversione contabile dell'IVA.</p> <p>In particolare, nell'ambito della costruzione di un'autostrada, la società aveva accettato, da parte di tre fornitori, fatture emesse in conformità al regime di tassazione ordinaria e sulle quali era stata indicata l'IVA, il cui importo era stato detratto dalla società che, successivamente, ne aveva richiesto il rimborso. L'Amministrazione finanziaria aveva considerato che le operazioni economiche indicate nelle fatture facevano riferimento ad un'attività principale di costruzione e che, conformemente alle norme nazionali applicabili, esse avrebbero dovuto essere soggette al regime dell'inversione contabile dell'IVA. Gli emittenti delle fatture avrebbero, quindi, dovuto emettere le fatture senza indicare l'IVA o avrebbero dovuto indicarci che queste erano soggette al regime dell'inversione contabile.</p> <p>Nel ricorso presentato dalla società, quest'ultima eccepisce che l'Amministrazione finanziaria avrebbe compiuto un'erronea qualificazione dei fatti considerando che le fatture rientrassero nel regime di imposizione di inversione contabile. Inoltre, evidenzia che, anche ammettendo che tali fatture rientrassero effettivamente nel suddetto regime, l'Amministrazione finanziaria era venuta meno al suo obbligo di verificare se gli emittenti delle fatture avessero corrisposto l'IVA e se per gli stessi fosse ancora possibile rettificare tali fatture, così come non avrebbe considerato la circostanza secondo cui una simile rettifica era probabilmente esclusa, dal momento che l'auto-rettificazione risultava vietata in caso di controllo relativo a dichiarazioni passate. Pertanto, la suddetta società sarebbe stata privata in modo definitivo della possibilità di esercitare il proprio diritto di detrazione.</p> <p>Il giudice del rinvio chiede, quindi, se prima del mancato riconoscimento del diritto di detrazione in capo al soggetto passivo che ha versato erroneamente l'IVA agli emittenti delle fatture, sussiste un obbligo di verifica in capo all'Autorità tributaria di verificare se quest'ultimi siano in grado di rettificare tali fatture e rimborsare al suddetto soggetto passivo l'importo dell'IVA che vi è indicato.</p> <p>La Corte di Giustizia rileva preliminarmente che, nella sua risposta, si limita all'interpretazione delle pertinenti disposizioni della direttiva IVA, nonché dei principi di neutralità fiscale e di effettività, non contenendo la decisione di rinvio nessun elemento che consenta di valutare l'utilità di interpretare il principio di proporzionalità.</p> <p>Evidenzia che, nel caso di specie, le fatture non recavano le menzioni obbligatorie richieste dalla legge nazionale sull'IVA e che la società aveva erroneamente versato l'importo dell'IVA, impropriamente menzionata in tali fatture, agli emittenti delle stesse, mentre, in applicazione del regime dell'inversione contabile, essa avrebbe dovuto, in quanto beneficiaria dei servizi, versare direttamente l'IVA alle Autorità tributarie. Pertanto, oltre al fatto che tali fatture non rispettavano gli obblighi formali previsti dalla normativa nazionale che ha trasposto la Direttiva IVA, non risultava rispettato un obbligo sostanziale di tale regime, ossia il versamento dell'IVA alle Autorità tributarie da parte del soggetto passivo che richiede la detrazione.</p> <p>Poiché la società non aveva rispettato tale obbligo sostanziale e l'IVA che aveva versato ai fornitori di servizi non era dovuta, la società non poteva avvalersi del diritto di detrazione dell'IVA.</p> <p>Inoltre, i giudici europei evidenziano che l'Autorità tributaria non è tenuta, prima di non riconoscere il diritto di detrazione dell'IVA, né a verificare se i gli emittenti le fatture possono rettificare sulla base della normativa nazionale, né ad ingiungere una simile rettifica.</p> <p>Pertanto, la Corte di Giustizia conclude che la Direttiva IVA ed i principi di neutralità fiscale e di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una prassi dell'Autorità tributaria secondo la quale, in assenza di sospetti di evasione, non venga riconosciuto ad un soggetto il diritto di detrazione dell'IVA che tale soggetto ha indebitamente versato al fornitore sulla base di una</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									
Causa selezionata per nota a sentenza su rivista scientifica									